



COMUNE di FROSSASCO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Sergio De Vitis n.10 - C.A.P. 10060
Tel. 0121352104 – fax 0121352010 – CF 85003110013
comune.frossasco@comunefrossasco.it / comune.frossasco.to@legalmail.it
www.comunefrossasco.it

Allegato 1

CONDIZIONI PARTICOLARI DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2025 - CIG ZEE38CCCE8

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Le presenti Condizioni particolari hanno per oggetto il servizio di consulenza, assistenza e di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Frossasco, prestato da soggetti iscritti nell'albo dei mediatori di assicurazione, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209 e Regolamento IVASS n. 5 del 16 ottobre 2006, secondo le condizioni e le modalità di seguito indicate.

ART. 2 – PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo relativo alle polizze del Comune di Frossasco di seguito riportate di cui al successivo art. 5. In particolare sono richieste le seguenti prestazioni principali:

1. Identificazione, analisi e valutazione delle situazioni di rischio relative all'attività dell'Ente, con individuazione e segnalazione di eventuali coperture assicurative mancanti o eccessive ed impostazione di apposito programma;
2. Elaborazione di un piano assicurativo ottimale, completo, organico e razionale, tenuto conto del mercato assicurativo e del budget assicurativo annuale dell'Ente;
3. Analisi dei contratti assicurativi in essere sia sotto il profilo di copertura dei rischi sia sotto il profilo economico, con proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni in relazione all'emanazione di nuova normativa, ai mutamenti del mercato assicurativo, ed eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, all'esigenza dell'Amministrazione nonché a seguito di verificarsi di eventi dannosi;
4. Assistenza e supporto in fase di:
 - a. Predisposizione dei capitolati speciali di appalto per ogni ramo di rischio, comprensiva delle condizioni particolari aggiuntive e con l'attribuzione dei corretti massimali della stima valori nonché della quantificazione di massima della spesa complessiva occorrente, finalizzata all'ottimizzazione delle coperture ed alla limitazione dei costi a carico del Comune di Frossasco.
 - b. Predisposizione degli atti di gara, da approvare dal Comune di Frossasco, per l'affidamento delle coperture assicurative, opportunamente aggiornati all'evoluzione legislativa e di mercato e in fase di esperimento ed esecuzione contrattuale, qualora richiesto dalla stazione appaltante;
5. Assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi occorsi durante il periodo contrattuale nonché per quelli pendenti alla data di conferimento dell'incarico nelle varie fasi di trattazione (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative), curando il corretto e tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicurative degli indennizzi dovuti, fatta salva la piena facoltà dell'Ente di accettare o meno le liquidazioni dei sinistri che verranno proposte, con valutazione trimestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'Ente mediante la produzione di report indicanti dati numerici (n. sinistri, ammontare liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato sinistri aperti);
6. Gestione tecnica ed amministrativa (incasso premi e regolazione premi) dei contratti assicurativi, controllo sull'emissione delle appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra attività amministrativo-contabile;
7. Verifica sulla corretta applicazione di eventuali scoperti e/o franchigie;
8. Consulenza ed assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo;
9. Costante aggiornamento in ordine alle problematiche ed alla legislazione in materia assicurativa;

10. Creazione di una banca dati informatica contenente i dati significativi dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi stipulati dal Comune di Frossasco;
11. Su richiesta dell'Ente, messa a disposizione di un servizio telematico che agevoli l'Ente nel monitoraggio sullo stato dei sinistri, relativamente a tutte le polizze in essere, in ordine alle varie fasi e casistiche che possono evidenziarsi (a titolo esemplificativo: apertura, riserva, contenzioso, chiusura, quest'ultima con indicazione dell'ammontare di eventuale franchigia corrisposta);
12. Elaborazione di un rapporto annuale sulla congruità ed efficacia del programma assicurativo in essere e sull'attività svolta dal broker nell'arco temporale di riferimento, contenente indicazioni, suggerimenti, proposte volte a migliorare e salvaguardare la copertura assicurativa dell'Ente;
13. Definizione di corsi di formazione per il personale dell'Ente interessato alla gestione delle problematiche assicurative anche su argomenti specifici dallo stesso richiesti, nonché per approfondimenti su temi ritenuti di particolare interesse con adeguato piano di aggiornamento a cadenza almeno semestrale;
14. Consulenza nelle attività di Risk Management, ivi compresa la predisposizione di adeguata reportistica e analisi dettagliata sui sinistri dalle quali emergano fattori di criticità/frequenza che consentano di individuare adeguati e specifici piani di intervento;
15. Servizi aggiuntivi offerti in sede di gara.

ART. 3 – DURATA

L'appalto avrà una durata dal 01.01.2023 al 31.12.2025, previa sottoscrizione del contratto (data di ricezione del contratto firmato per accettazione dall'operatore economico sulla piattaforma MEPA) o dalla data di consegna del servizio in via d'urgenza effettuata prima della stipula del contratto, risultante da apposito verbale sottoscritto tra le parti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo del contratto, per un periodo massimo di ulteriore anno uno rispetto alla data naturale di scadenza con atto espresso, dandone avviso all'affidatario del servizio, con congruo preavviso di almeno 30 giorni.

La stazione appaltante con riserva di eventuale proroga del contratto ai medesimi prezzi, patti e condizioni iniziali, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di durata non superiore a mesi 6 (sei), per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

ART. 4 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di brokeraggio di cui alle presenti Condizioni particolari del servizio non comporta per l'Ente alcun onere diretto, né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto lo stesso verrà remunerato, secondo consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulate le polizze assicurative del Comune di Frossasco.

L'aggiudicatario non potrà esigere dalle Compagnie di Assicurazione un compenso maggiore rispetto a quanto offerto in sede di gara.

Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni tra le varie compagnie interessate agli appalti relativi alle coperture assicurative dell'Ente, l'importo delle provvigioni dovrà essere sempre espressamente indicato in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportato nel testo contrattuale.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

Il broker, nel caso in cui venga anticipatamente sciolto il contratto, secondo le modalità contenute nelle presenti condizioni particolari del servizio, rinuncia sin d'ora ad ogni pretesa sui premi relativi alle annualità successive a quelle in cui interviene lo scioglimento medesimo.

La ditta aggiudicataria è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti) e la violazione dell'art. 3, comma 9 bis della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 5 – COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI E VALORE DELL'APPALTO

Le polizze assicurative del Comune di Frossasco attualmente operanti sono le seguenti; la provvigione a base di gara è stabilita a corpo.

ENTE	RAMO	COMPAGNIA	PREMIO ANNUO LORDO	PROVVIGIONI	importo provvigione	SCADENZA
COMUNE DI FROSSASCO	INFORTUNI CUMULATIVA /	REALE MUTUA	1.085,00 €	14%	151,90 €	31/12/2022
COMUNE DI FROSSASCO	ASKO KM ENTI PUBBLICI /	UNIPOLSAI	1.100,26 €	6%	66,02 €	31/12/2022
COMUNE DI FROSSASCO	TUTELA LEGALE /	LLOYD'S	4.201,31 €	14%	588,18 €	31/12/2022
COMUNE DI FROSSASCO	RC PATRIMONIALE /	LLOYD'S	4.400,00 €	14%	616,00 €	31/12/2022
COMUNE DI FROSSASCO	ALL RISKS INCENDIO /	ITAS MUTUA	5.500,00 €	14%	770,00 €	31/12/2022
COMUNE DI FROSSASCO	RCT/RCO /	ITAS MUTUA	4.950,00 €	14%	693,00 €	31/12/2022
COMUNE DI FROSSASCO	MOTOR FV047FT	UNIPOLSAI	547,00 €	6%	32,82 €	31/12/2022
COMUNE DI FROSSASCO	MOTOR FE824AM	UNIPOLSAI	1.282,00 €	6%	76,92 €	31/12/2022
COMUNE DI FROSSASCO	MOTOR DH40189	UNIPOLSAI	264,00 €	6%	15,84 €	31/12/2022
COMUNE DI FROSSASCO	MOTOR AKF166	UNIPOLSAI	218,00 €	6%	13,08 €	31/12/2022
COMUNE DI FROSSASCO	MOTOR CE942VJ	UNIPOLSAI	422,00 €	6%	25,32 €	31/12/2022
COMUNE DI FROSSASCO	MOTOR TOAL539	UNIPOLSAI	332,00 €	6%	19,92 €	31/12/2022
COMUNE DI FROSSASCO	MOTOR BC305ZF	UNIPOLSAI	239,00 €	6%	14,34 €	31/12/2022
COMUNE DI FROSSASCO	MOTOR EK020TS	UNIPOLSAI	239,00 €	6%	14,34 €	31/12/2022
COMUNE DI FROSSASCO	MOTOR YA392AC	UNIPOLSAI	187,00 €	6%	11,22 €	31/12/2022
			24.966,57 €		3.108,90 €	

L'importo contrattuale a base di gara, considerata la durata di tre anni è pertanto complessivamente pari ad € 9.326,70 pertanto, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, il valore complessivo dell'appalto, tenuto conto di eventuali rinnovi e proroghe previsti da disciplinari di gara è pari ad € 13.990,05.

Ai fini della determinazione dell'importo della cauzione provvisoria si terrà conto del valore contrattuale pari ad € 9.326,70.

Ai sensi dell'art. 26 c.3 bis del D.lgs 81/2008 non sono previsti oneri di sicurezza per rischi di interferenza in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale.

ART. 6 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi verrà effettuato dall'Ente al broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo quest'ultimo deve trasmettere al Comune di Frossasco i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno trenta giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.

Il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL BROKER

Il Broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- Impiegare propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- A svolgere l'incarico alle condizioni di cui alle presenti condizioni particolari ed all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- Seguire quanto proposto con il piano di lavoro presentato in sede di offerta, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell'Ente, assicurando inoltre adeguata assistenza da parte di personale idoneo, dietro semplice richiesta degli uffici competenti;
- Non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente;
- Non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente;
- Garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie di Assicurazione obbligandosi a depositare presso l'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- Garantire il rispetto degli scopi dell'Ente assicurando la tutela degli interessi dello stesso;
- A relazionare in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Ente;
- Ad avvisare tempestivamente l'Ente dei rinnovi e dei premi in scadenza, al fine di evitare scoperture assicurative, oltre che ad avvisare tempestivamente delle eventuali prescrizioni per tutti i sinistri attivi che si verificheranno, in modo da consentire all'Ente di interromperle;
- Rispettare le norme di legge e i regolamenti inerenti al servizio affidato;
- Osservare e tenere un comportamento conforme a quanto previsto nel codice di comportamento del Comune di Frossasco e le disposizioni delle presenti condizioni particolari oltre a quelle concordate con l'ente;
- Svolgere le prestazioni del servizio affidato con perizia, diligenza, prudenza e rispetto della dignità degli utenti.

Sono inoltre a carico del broker:

- Tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- I rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

ART. 8 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Comune di Frossasco autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie Assicuratrici. L'Ente trasferisce al broker tutta la documentazione a propria disposizione inerente i contratti di assicurazione in essere.

L'Ente si impegna a:

- Versare al broker i premi inerenti i contratti assicurativi entro i termini previsti dalle polizze. Il broker contestualmente ai versamenti dei premi, si impegna a rilasciare all'Ente le polizze e/o appendici e/o ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate;
- Segnalare al broker tutte le comunicazioni proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle Compagnie Assicuratrici;
- Fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo espletamento degli obblighi riguardanti l'incarico.

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune di Frossasco, né è in grado di impegnare in alcun modo l'Ente, se non previa esplicita autorizzazione.

I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dal dirigente dell'Ente.

È esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

ART. 9 – REFERENTE DEL BROKER

Entro la data di inizio del servizio il broker dovrà designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'Ente a cui fare riferimento per ogni necessità o problematica inerente il servizio, che non potrà essere cambiato, salvo giustificato impedimento debitamente motivato dal broker.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, anche recandosi tempestivamente presso la sede del Comune di Frossasco su richiesta del Dirigente/Responsabile del Servizio competente in materia di assicurazioni ove questi ne ravvisi la necessità, per affrontare le problematiche afferenti all'oggetto dell'incarico.

Il broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica) ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

ART. 10 – RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare od integrare agli organi comunali competenti.

Il broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o dei funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali.

Il broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere il Comune di Frossasco che fin d'ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa risarcitoria per danni ed eventuali perdite patrimoniali, avanzate da terzi danneggiati.

Il Comune di Frossasco avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio.

Per tale motivo è richiesto che il broker sia in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenza ed errori professionali come previsto dall'art. 110, comma 3, art. 112, comma 3 del D.Lgs. n.

209/2005 e successive modifiche, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, della quale dovrà fornire copia all'Ente entro dieci giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del servizio.

La polizza deve essere mantenuta operante per tutto il periodo di validità contrattuale. Il massimale minimo assicurato richiesto è di € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per sinistro e di € 2.500.000,00 (duemilione cinquecentomila/00) all'anno globalmente per tutti i sinistri, e comunque non inferiore al massimale stabilito dall'IVASS per il volume d'affari dell'impresa, a pena di risoluzione del contratto.

Il broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente documento.

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 è assolutamente vietato all'aggiudicatario cedere il contratto, pena a risoluzione del medesimo, salvo quanto previsto nell'art. 103 comma 13 del suddetto decreto legislativo. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

Il subappalto è previsto nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora il concorrente intenda avvalersi del subappalto dovrà indicare, all'atto dell'offerta, i servizi o le parti di servizi che intende subappaltare.

ART. 12 – CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

In caso di violazione degli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nelle presenti condizioni particolari speciale ovvero nell'offerta tecnica del broker aggiudicatario, il Comune di Frossasco provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con eventuale diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC, assegnando al broker un termine minimo di 15 giorni naturali e consecutivi, per produrre controdeduzioni scritte.

Qualora tali controdeduzioni non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del broker, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo, a valere sull'ammontare della cauzione definitiva, di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati nelle condizioni particolari, o nell'offerta tecnica per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ART. 13 – RISOLUZIONE E RECESSO

L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente legislazione, in particolare dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero nel caso in cui si verifichino gravi inadempienze o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del broker con le disposizioni contenute nelle presenti condizioni particolari o nell'offerta di seguito indicati:

- Per grave inadempimento contrattuale comunque determinato o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva ed insufficiente;
- In caso di accertate inadempienze o gravi negligenze dell'aggiudicatario in materia di obblighi previdenziali, assicurativi, contrattuali;
- In caso di cessazione dell'attività, di concordato preventivo, di fallimento e altre procedure concorsuali, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- In caso di cancellazione dell'aggiudicatario dall'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione previsto dal D.Lgs. n. 209/2005;
- In caso di sospensione del servizio per un periodo di sette giorni lavorativi;
- Qualora il broker ometta di dimostrare di aver stipulato annualmente la polizza di assicurazione per responsabilità civile.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, ove possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o PEC, alla quale il broker stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al disservizio entro un termine di gg. 15 dal ricevimento.

In caso di risoluzione per inadempimento verrà escussa la cauzione definitiva che verrà incamerata a

titolo di penale e/o di indennizzo, salvo il risarcimento di maggiori danni, escutendo, se del caso, anche l'Assicurazione di Responsabilità Civile per errore e negligenze professionali secondo quanto stabilito dall'IVASS.

In caso di risoluzione anticipata del contratto e qualora l'Amministrazione ne faccia richiesta, l'aggiudicatario dovrà assicurare la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all'eventuale nuovo broker.

L'Ente si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto stipulato, ai sensi dell'art. 109 del D.Gs. n. 50/2016 senza diritto ad alcuna indennità per il broker, fatto salvo il corrispettivo spettante per i premi relativi all'annualità in corso secondo quanto previsto dal precedente art. 4 delle presenti condizioni particolari.

ART. 14 – CAUZIONE

L'aggiudicatario dovrà presentare, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una cauzione definitiva, con le modalità ed alle condizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, in misura pari al 10% dell'importo posto a base di gara, o nella diversa misura determinata ai sensi della predetta disposizione.

Tale fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta da parte di questo Ente.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale e previa verifica della regolare esecuzione del contratto.

La cauzione viene presentata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno all'appaltatore. Ha inoltre ai sensi dell'art. 103 comma 2 il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione definitiva, il broker è obbligato a reintegrare l'importo della somma garantita entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione. In caso di inottemperanza, il Comune di Frossasco ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste dal precedente art. 13 delle presenti condizioni particolari.

ART. 15 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679. I dati personali saranno utilizzati nell'ambito della procedura di affidamento del servizio e al fine di assolvimento di una pubblica funzione ovvero di un interesse pubblico. I dati potranno essere comunicati ad enti terzi ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese. I dati personali saranno conservati per almeno 5 anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto o in caso di controversia fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. La comunicazione dei dati costituisce obbligo legale e è requisito necessario per la conclusione di un eventuale contratto di affidamento. Pertanto l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali richiesti pena l'esclusione dalla procedura.

ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative alla stipula del contratto che sarà stipulato per scrittura privata in modalità elettronica sono a carico dell'aggiudicatario.

Ai fini fiscali, il valore del presente incarico sarà determinato in base ai compensi risultanti dall'offerta

economica e calcolati sull'ammontare delle polizze in essere.

ART. 17 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto e delle presenti condizioni particolari sarà competente il foro di Torino.

ART. 18 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nelle presenti condizioni particolari si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi, e in particolare al D.Lgs. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, nelle parti ancora in vigore, ai sensi dell'art. 216 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché del D. Lgs. N. 209/2005, del codice civile ed ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile.

Frossasco, lì